

R.G. C.S.A.: 02/2018

Sent. N. : 03/2018

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sui reclami proposti, rispettivamente, dalla società G.S. Rinascita Budrione, in persona del Presidente Galliano Furgeri, e dall'atleta Francesco Campisi avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Franco Pascucci del 14.05.2018 relativa alla gara inserita nella 22° giornata di campionato E.Millo/Virtus L'Aquila.

Premesso che

- 1) In data 14.05.2018 l'atleta Francesco Campisi, tesserato con la Soc. Virtus l'Aquila, presentava reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di squalifica di mesi 6 dal 14.05.2018 al 14.11.2018;
- 2) in data 17.05.2018 la Soc. G.S. Rinascita Budrione presentava ricorso per ottenere l'annullamento del risultato della gara E.Millo/Virtus L'Aquila per la condotta antisportiva tenuta dall'atleta Francesco Campisi durante la gara, così come

accertato dal Giudice Sportivo Nazionale che infliggeva al Campisi la squalifica di mesi sei;

- 3) Il Giudice Sportivo Nazionale aveva comminato la sanzione di mesi due di squalifica all'atleta Francesco Campisi avendo ravvisato nel comportamento dallo stesso tenuto durante una fase di gara la fattispecie prevista dall'art. 61 punto 3 lettera e del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia la violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva. La sanzione veniva aumentata a mesi sei dal Giudice di prime cure che applicava le aggravanti ex. art. 57 punto 6 lettera d – aver agito per motivi futili o abietti – e lettera g – aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità – del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

La pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale si basava sui referti arbitrali, successivamente confermati, degli arbitri Francesco Nardo e Aniello La Marca, oltreché sulla dichiarazione della ASD Virtus L'Aquila, società di appartenenza del Campisi, nella quale la stessa si dissociava dalla condotta del proprio atleta e si dichiarava, nell'occorso, parte lesa;

- 4) la difesa Francesco Campisi motivava l'impugnazione:
- per aver il Giudice Sportivo immotivatamente ravvisato la violazione del principio di lealtà e correttezza nella condotta di gara del Campisi il quale, invece, ha semplicemente sbagliato due giocate a punto. Nell'appello egli chiarisce che si è trattato di due errori si grossolani ma che non possono, per questo, essere considerati volontari: la sentenza quindi è infondata per mancanza di prova della volontà del giocatore di sbagliare apposta le due giocate in contestazione;

- per aver il Giudice Sportivo erroneamente applicato le circostanze ex. art. 57 punto 6 lettera d e g del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Con riferimento alla lettera d il Giudice Sportivo non solo non ha specificato se la condotta del Campisi sia stata messa in atto per motivi futili ovvero abietti, ma si è anche astenuto dal motivare sul punto. Quanto alla lettera g, invece, il Giudice ha ommesso di chiarire quale danno patrimoniale di rilevante entità abbia potuto causare la doppia giocata del Campisi dal momento che la giocata stessa si è verificata all'ultimo set quando la Virtus L'Aquila, pur vincendo, sarebbe comunque incappata nella retrocessione, perché al massimo avrebbe potuto pareggiare l'incontro e non vincere: la Virtus L'Aquila, infatti, solo vincendo l'incontro poteva sperare di agguantare i play-out.

Nell'appello viene chiesto l'annullamento della squalifica ed in subordine la riduzione con esclusione dell'opposizione delle due circostanze aggravanti.

- 5) La Società G.S. Rinascita di Budrione, vista la squalifica di 6 mesi comminata dal Giudice Sportivo all'atleta Campisi, tesserato per la Virtus l'Aquila, per violazione dell'art. 61 punto 3 lettera e "violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva", con l'aggravante ex. art. 57 punto 6 lettera d "aver agito per motivi futili o abietti" e g "aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità" del Regolamento di Giustizia e Disciplina, presentava ricorso per ottenere l'annullamento del risultato ottenuto sul campo nella gara E. Millo/Virtus L'Aquila, perché riconosciuto come falsato, e conseguentemente per essere ammessa a disputare l'incontro di play-out salvezza in calendario, dice il ricorso, il giorno 26 maggio 2018. La ricorrente sostiene come la decisione del Giudice Sportivo palesi, senza ombra di dubbio, che

l'incontro in questione sia stato alterato e falsato dal comportamento di gara del Campisi che ha favorito la Soc. E. Millo a danno della G.S. Rinascita Budrione. Quest'ultima, più di ogni altra, ha infatti subito il danno patrimoniale di rilevante entità acclarato in sentenza. A riprova della richiesta di annullamento del risultato di gara la ricorrente fa espresso riferimento alle dichiarazioni dei due arbitri Nardo e La Marca nonché alla presa di distanza della Società Virtus L'Aquila dalla condotta del proprio tesserato.

Motivi della decisione

La decisione del Giudice Sportivo Nazionale si fonda sulle dichiarazioni rese dai due direttori di gara, Sig.ri Francesco Nardo e Aniello La Marca, i quali riferiscono di errori così macroscopici da parte dell'atleta Campisi da non essere in alcun modo compatibili con il livello di gioco della competizione e del Campisi stesso. I due arbitri, in modo preciso e concordante, esprimono la loro convinzione circa l'intenzionalità della condotta dell'atleta tesa a far perdere di proposito il set alla propria squadra e a far ottenere la vittoria finale alla società avversaria E. Millo.

In particolare, le dichiarazioni rese dal direttore di gara e dall'arbitro di campo, ovvero coloro i quali hanno la funzione di controllo di legittimità del regolare svolgimento, anche tecnico, di una gara, costituiscono un atto determinante sulle cui dichiarazioni il giudicante deve basare le proprie statuizioni in ordine a casi come quello oggi esaminato. Le dichiarazioni del direttore di gara e dell'arbitro di campo, tra l'altro concordanti, possono essere confutate solo a mezzo prova contraria, che, viceversa, l'atleta non ha fornito, né, tantomeno ha portato elementi tali da contrastare le loro dichiarazioni ufficiali.

I Sig.ri Nardo e La Marca hanno senza dubbio la competenza e l'esperienza necessarie ad individuare il comportamento scorretto

dell'atleta; a ciò si aggiunga la dichiarazione con cui la società di appartenenza del Campisi, evidentemente consapevole della volontarietà della condotta del proprio atleta, invece di contestare i referti arbitrali, si è dissociata dal comportamento del proprio tesserato formalizzando, con mail inviata agli Organi Federali in data 07.05.2018, quanto già anticipato verbalmente al direttore di gara al termine dell'incontro.

Per tali motivi la Scrivente Corte concorda con la decisione del Giudice di prime cure nel ricondurre la fattispecie in questione a quella prevista dell'art.61 punto 3 lettera e del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia la violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, e nell'applicare la misura massima prevista dalla norma di due mesi di squalifica.

Giusta anche l'applicazione da parte del Giudice Sportivo dell'aggravante prevista dall'art.57 punto 6 lettera d, perché il comportamento scorretto del Campisi, teso a favorire la vittoria della squadra avversaria, non può che essere definito abietto in quanto destinato a tradire la natura stessa di ogni sana e leale competizione sportiva.

Al contrario la Scrivente Corte non ravvisa gli estremi per confermare l'applicazione della seconda aggravante ex art. 57 punto 6 lettera g, in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la condotta antisportiva del Campisi abbia potuto cagionare un danno patrimoniale di rilevante entità.

Per quanto attiene al ricorso presentato dalla G. S. Rinascita Budrione si evidenzia come il Regolamento di Giustizia e Disciplina, all'art.61 (Sanzioni per comportamento scorretto) punto 5 lettera b, preveda esclusivamente la squalifica da un mese a due mesi per

comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza sportiva (art. 61 punto 3 lettera e).

Per tale tipo di violazione, quindi, non è previsto dalla Norma l'annullamento del risultato ottenuto sul campo richiesto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso presentato dall'atleta Francesco Campisi ed, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale, commina a Francesco Campisi, ex artt. 61 punto 3 lettera e), nonché 56 punto 6 lettera d), la sanzione della squalifica di mesi 4 a decorrere dal 14.05.2018 e fino al 14.09.2018.

Rigetta il ricorso presentato dalla G. S. Rinascita Budrione.

Dispone la restituzione del contributo versato dal solo ricorrente Francesco Campisi.

Si trasmette la decisione alla segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma 24.05.2018

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore